



Titolo

Corte federale d'appello – reclamo – deposito entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione - art. 101, comma 2, CGS – art. 51, comma 1, CGS - decorrenza del termine – dalla comunicazione alle parti e non dalla pubblicazione

Descrizione

Costituisce consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte federale che il termine di 7 giorni per la proposizione del reclamo decorre dalla comunicazione alle parti della decisione (Sezione I, decisione n. 76/CFA/2021-2022). Se è vero, infatti, che l'art. 101, comma 2, C.G.S., prevede che il reclamo sia depositato, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in correlazione con quella di cui all'art. 51, comma 4, del medesimo Codice, secondo il quale “[i] dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell'art. 53.”. Dal combinato normativo delle disposizioni richiamate discende che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all'art. 101 cit., riguardando la “pubblicazione” la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia (CFA, Sez. IV, n. 44/2020-2021); del resto, l'art. 101, comma 2, CGS, indica come termine a quo per la notifica del reclamo due momenti (la pubblicazione o la comunicazione alle parti) alternativi tra di loro, come risulta dall'utilizzo della disgiunzione “o”. Ed essendo i due momenti alternativi, non può, ovviamente, prevalere il primo di essi (quale che esso sia), il che renderebbe inutile la previsione del secondo (CFA, Sez. IV, n. 50/2020-2021).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 5/CFA/2022-2023/B

Presidente

Lipari

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 100, comma 2, CGS; art. 51, comma 4; art. 101, comma 2 CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0005 CFA del 14 luglio 2022 (Procuratore Federale Interregionale/Sig. Alessandro Domizi-ASD Gruppo Sportivo Italiano)